

ACCORDO PROCEDIMENTALE

BF 95 040

L'anno 1995, il giorno 28 del mese di luglio in Roma

TRA


- Il **MINISTRO DELL'AMBIENTE** Ing. *Paolo Baratta*, domiciliato per la carica c/o la sede del Ministero stesso nato a Milano l'11 novembre 1939 in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli dalla legge;
- il **MINISTRO DEI TRASPORTI** Prof. *Giovanni Caravale*, domiciliato per la carica c/o la sede del Ministero stesso nato a Roma il 18 agosto 1935 in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli dalla legge;
- **FERROVIE DELLO STATO** - Società di Trasporti e Servizi per azioni, in appresso denominata FS S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, rappresentata dal Prof. *Lorenzo Necci*, nato a Fiuggi il 9 luglio 1939, nella sua qualità di Amministratore Delegato e in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 1993;
- **TRENO ALTA VELOCITÀ** - Società per azioni, in appresso denominata TAV S.p.A., con sede in Roma, via Nomentana 26, rappresentata dall'Ing. *Ercole Incalza*, nato a Francavilla Fontana (BR) il 15 agosto 1944, nella sua qualità di Amministratore Delegato e in virtù dei poteri di rappresentanza a lui spettanti ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 1993;
- **REGIONE EMILIA ROMAGNA**, nella persona del Presidente pro-tempore Dott. *Pierluigi Bersani* nato a Bettola (PC) il 29 settembre 1951, domiciliato per la carica in viale Aldo Moro, 50 - Bologna, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 1995 e in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli dall'art. 21 del vigente Statuto regionale;
- **REGIONE TOSCANA**, nella persona del Presidente pro-tempore Dott. *Vannino Chiti* nato a Pistoia il 26 dicembre 1947, domiciliato per la carica in Via Cavour, 18 - Firenze, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 1995 e in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli dall'art. 21 del vigente Statuto regionale;


V.C.T.










PREMESSO

- che nell'ambito del programma triennale e decennale degli investimenti prioritari la FS S.p.A. è stata autorizzata a provvedere, tra l'altro, alla realizzazione della tratta ferroviaria Bologna-Firenze, a norma dei Decreti del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro del 30 aprile 1990, n. 48\T, e del 16 maggio 1991, n.71\T, e dei contratti di programma stipulati tra il Ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato in data 23 gennaio 1991, 29 dicembre 1991 nonché del contratto di programma 1994-2000, approvato in fase preliminare dal CIPE il 23 giugno 1995 ed in corso di approvazione finale;
- che la concessione della progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione per cinquanta anni del sistema Alta Velocità sono stati affidate alla TAV S.p.A. con delibera 7 agosto 1991 dell'amministratore straordinario dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi della legge 25 marzo 1991, n. 98;
- che il presidio dell'area tecnologica, ingegneristica e sistemica ed il controllo della fase esecutiva di realizzazione del progetto Alta Velocità sono stati affidati all'Italferr-SIS TAV S.p.A., con sede legale in Roma, Via Lamaro, n.13, con delibera 7 agosto 1991, n. AS\972, dell'amministratore straordinario delle Ferrovie dello Stato;
- che con convenzione 15 ottobre 1991 la TAV S.p.A. ha affidato la progettazione e la costruzione della tratta ferroviaria Bologna-Firenze del quadruplicamento veloce Milano-Napoli-Roma al General Contractor F.I.A.T. S.p.A., con sede in Torino, Corso Marconi 10\20;

PREMESSO INOLTRE

- che in data 29 luglio 1994 la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dei Trasporti, la FS S.p.A. e la TAV S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo Quadro su "Quadruplicamento veloce Milano-Bologna-Firenze, Servizio Ferroviario Regionale e Centri di interscambio in Emilia-Romagna, Trasporto delle merci su ferrovia";



- che relativamente alle porzioni delle tratte Milano-Bologna e Bologna-Firenze e al Nodo di Bologna, ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, l'articolo 3 del predetto Accordo Quadro prevede che il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei trasporti, la FS S.p.A., la TAV S.p.A. e la Regione Emilia-Romagna stipulano ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, uno o più accordi procedurali per garantire l'attuazione degli impegni assunti e per definire procedure operative che rendano più agevole la realizzazione delle opere necessarie al quadruplicamento Milano-Bologna-Firenze, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale delle opere nella fase costruttiva ed in quella di esercizio;

*M
Venti*

- che, nell'ambito delle questioni relative alla viabilità di servizio, l'articolo 2 del predetto Accordo Quadro del 29 luglio 1994 prevede che la TAV S.p.A. contribuisca alla realizzazione della risoluzione del nodo di Rastignano con una somma pari a lire 14.000.000.000 (quattordici miliardi), ed a tal fine tra A.N.A.S., TAV S.p.A., FS S.p.A. ed Enti locali interessati è in corso di stipula una apposita convenzione per disciplinare l'adempimento di tale obbligazione;

- che in data 27 luglio 1995 la Regione Toscana e il Ministero dei trasporti, le FS S.p.A. e la TAV S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo Quadro per il "Quadruplicamento veloce della tratta ferroviaria Bologna Firenze, lo sviluppo del servizio ferroviario regionale ed il trasporto merci su ferrovia";

- che relativamente alle porzioni di tratta Firenze-Bologna ricadenti nel territorio della Regione Toscana l'articolo 4 del predetto Accordo Quadro prevede che il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei trasporti, le FS S.p.A. e la TAV S.p.A. e la Regione Toscana stipulino ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 un accordo procedimentale per garantire l'attuazione degli impegni assunti e per definire procedure operative che rendano più agevole la realizzazione delle opere necessarie al Quadruplicamento Milano-Bologna-Firenze, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale dell'opera nella fase costruttiva ed in quella di esercizio;

obli

Sp

Donner

h

CONSIDERATO

- che con decreto del Ministro dei trasporti del 25 novembre 1993 n.222/T è stata indetta una Conferenza dei Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto esecutivo relativo alla tratta Bologna-Firenze della linea Alta Velocità Milano-Napoli;
- che la Conferenza dei Servizi ha esaminato il progetto esecutivo dell'opera a partire dalla seduta del 15 dicembre 1993 e a seguito di successivi approfondimenti esso risulta ora sviluppato in coerenza con le determinazioni di cui alla delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna del 29 luglio 1992, n.3753, alla decisione della Giunta regionale della Toscana del 30 maggio 1994, n. 8520, ed al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente del 27 novembre 1992, n. 72 nonché alla successiva verifica di ottemperanza del 13 giugno 1995;
- che al fine di rendere il proprio definitivo parere nella predetta Conferenza dei Servizi il Ministero dell'ambiente ritiene opportuno che l'esatta attuazione degli impegni connessi alla realizzazione dell'opera ed il rispetto degli interessi ambientali siano garantiti da un Accordo procedimentale stipulato ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
- che l'accordo deve prevedere anche la disciplina delle forme di informazione e di partecipazione degli Enti locali interessati e la costituzione di un organo di controllo tecnico per verificare il rispetto degli impegni assunti dalle parti, nonché la predisposizione di idonee garanzie fideiussorie;

Mu
Vit:

JP *Abu*
Donell *h*

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1
Valore delle premesse**

Le premesse e gli atti ivi citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ARTICOLO 2
Oggetto dell'accordo**

1. Le FS S.p.A. e la TAV S.p.A. , ciascuna per quanto di propria spettanza e solidalmente per l'intero, si impegnano a realizzare l'opera in conformità al progetto esecutivo da approvarsi dalla Conferenza dei Servizi del 28 luglio 1995, a rispettare il programma delle attività riportato nell'allegato 1, e ad attuare le ulteriori attività individuate negli allegati 2 e 3.

A tal fine, a solo titolo esemplificativo, le FS S.p.A. e la TAV S.p.A. si obbligano a:

- rispettare le prescrizioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi e riportate negli allegati 2 e 3;
- predisporre o far predisporre le elaborazioni di dettaglio nonché realizzare o far realizzare i relativi interventi definiti negli allegati, nei tempi ivi stabiliti;
- assicurare la predisposizione degli elaborati di dettaglio e della documentazione relativi agli interventi di tutela ambientale indicati nell'allegato 2 nonché a realizzare i relativi interventi, secondo le modalità ed i criteri ivi previsti;
- realizzare il monitoraggio ambientale secondo quanto previsto nell'allegato 3, e predisporre gli elaborati di dettaglio e la documentazione relativa agli ulteriori interventi di mitigazione che dovessero risultare necessari in seguito agli esiti del monitoraggio stesso, provvedendo anche alla loro esecuzione.

VL-F

SKU
SB
M

2. La FS S.p.A. e la TAV S.p.A. si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri aventi causa quanto previsto dagli specifici accordi accessori ed annesse convenzioni con le provincie, i comuni e le unità sanitarie locali interessate dall'opera ferroviaria per la realizzazione di interventi di attenuazione dell'impatto socio-ambientale e sanitario di interesse locale.

3. La FS S.p.A. e la TAV S.p.A. si impegnano a definire ed a rispettare e far rispettare ai propri aventi causa, i criteri di trasparenza, oggettività ed equità per gli espropri e gli indennizzi, anche sulla base di opportune intese con le associazioni di categoria interessate.]

4. La TAV S.p.A. si impegna per sé o suoi delegati ad inoltrare gli elaborati progettuali di cui agli allegati 2 e 3 del presente Accordo al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, alla Regione Emilia Romagna e alla Regione Toscana nonché, per le parti inerenti il rispettivo territorio, agli enti locali interessati.


5. Il Ministero dell'ambiente, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana si obbligano a garantire la verifica delle elaborazioni di cui al presente articolo in tempi tali da garantire il rispetto del programma riportato nell'allegato 1.

ARTICOLO 3

Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti da FS S.p.A. e TAV S.p.A. con il presente accordo, la TAV S.p.A. si obbliga a prestare idonee garanzie bancarie o fideiussorie, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, da stipularsi con primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazioni

2. La garanzia della corretta attuazione del programma e delle attività di cui all'allegato 2 al presente accordo dovrà essere prestata a favore del Ministero dell'ambiente entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto integrativo tra la TAV S.p.A. e la FS S.p.A., e comunque prima dell'inizio dei lavori, secondo le seguenti modalità:



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right, initials 'V.T.' below it, and several other signatures and initials at the bottom right, including one that appears to be 'D' and another that is partially obscured.

- a) per le attività relative all'area Vaglia, Sesto Fiorentino, Borgo S.Lorenzo, Firenzuola la garanzia dovrà essere prestata fino alla completa ultimazione delle opere previste e per un importo di lire 4.000.000.000 (quattro miliardi), pari al costo delle progettazioni e delle opere stesse;
- b) per gli interventi di ripristino e per gli altri interventi di cui all'allegato 2 la garanzia dovrà essere prestata fino alla completa ultimazione degli stessi per un importo di lire 30.000.000.000 (trenta miliardi);

V
M
V.L.T.

3. La garanzia della corretta attuazione del programma e delle attività di monitoraggio cui all'allegato 3 al presente accordo e degli eventuali oneri per l'adeguamento degli interventi di protezione dagli inquinamenti, compresi gli oneri per le eventuali modifiche delle tipologie di mitigazione dell'inquinamento acustico, determinate secondo quanto previsto dall'allegato 2, dovrà essere prestata a favore del Ministero dell'ambiente prima dell'inizio della fase di preesercizio della tratta e per tutto il primo anno di esercizio della tratta medesima per un importo di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi), pari al costo del monitoraggio, delle progettazioni ed opere previste.

4. Per il corretto adempimento degli obblighi assunti da FS S.p.A. e TAV S.p.A. per se e propri aventi causa con gli specifici accordi e annesse convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2 la TAV S.p.A. si impegna a prestare a favore della Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana idonea garanzia secondo le modalità che saranno definite con appositi accordi, con particolare riferimento all'importo garantito, alla decorrenza ed agli effetti della garanzia, ed alle modalità di svincolo da parte della Regione delle somme garantite.

5. Lo svincolo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 avverrà con le seguenti modalità:

- a) per gli interventi di cui al comma 2 previo nulla osta del Ministero dell'ambiente da rilasciarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'attestazione dell'Osservatorio in merito alla completezza ed alla adeguatezza degli interventi realizzati;

Abu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- b) per gli interventi di cui al comma 3 a seguito delle risultanze del monitoraggio effettuato nel periodo di preesercizio della tratta e per i primi dodici mesi del periodo di esercizio della tratta medesima, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente da rilasciarsi entro 60 giorni dal completamento del monitoraggio degli impatti fonico, elettromagnetico e da vibrazioni effettuato dopo la realizzazioni delle eventuali ulteriori opere di mitigazione, su attestazione dell'Osservatorio circa l'efficacia delle mitigazioni realizzate.

ARTICOLO 4 Sanzioni

1. In caso di mancato adempimento da parte della FS S.p.A. e della TAV S.p.A. agli obblighi assunti con il presente accordo il Ministero dell'ambiente, su indicazione dell'Osservatorio, invita le società predette a provvedere entro 60 giorni, decorsi i quali procede all'escussione di una quota della fidejussione prestata commisurata al valore dei progetti e degli interventi da realizzare, disponendo in via sostitutiva l'esecuzione degli stessi, anche attribuendone la realizzazione e la relativa copertura finanziaria a Regioni, Province o Comuni territorialmente interessati.
2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di inadempimento e di responsabilità.

ARTICOLO 5 Osservatorio

1. Per la verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo è istituito presso il Ministero dell'ambiente, Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, l'Osservatorio ambientale Quadruplicamento Ferroviario Veloce Bologna-Firenze.
2. L'Osservatorio è istituito per tutta la durata dei lavori e sino al termine previsto per la fase di monitoraggio, e svolge i seguenti compiti:

*M
vit.*

ABU
[Signature]

- a. sovrintende all'attuazione del presente Accordo, alle verifiche sull'attuazione del progetto esecutivo approvato dalla Conferenza dei servizi con riguardo alla sua corretta esecuzione sotto il profilo ambientale ed adotta ogni iniziativa utile a favorire la realizzazione dei lavori della tratta nei tempi indicati dall'allegato 1 secondo il progetto esecutivo approvato e le condizioni e prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3;
- b. esamina gli elaborati di cui all'allegato 2 del presente accordo esprimendo ogni indicazione ritenuta utile;
- c. approva il programma di monitoraggio ambientale di cui all'allegato 3, esamina gli esiti delle misure ed indica gli interventi che si rendessero necessari;
- d. esprime al Ministero dell'ambiente il proprio benestare allo svincolo delle garanzie prestate.

*M
Viti*

3. L'Osservatorio è costituito da sette membri così designati:
 - due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
 - uno dalla FS S.p.A.;
 - uno dalla TAV S.p.A.;
 - uno dalla Regione Emilia Romagna;
 - uno dalla Regione Toscana.

4. Con l'atto di designazione dei propri membri le regioni definiscono le modalità a cui i membri stessi dovranno attenersi per assolvere ai doveri di informazione e di consultazione volti a garantire, nel rispetto dei tempi indicati all'allegato 1, la partecipazione degli enti locali interessati all'attività dell'Osservatorio. Il Presidente dell'Osservatorio provvede ad organizzare i lavori onde agevolare quanto previsto al presente comma.

5. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, con il quale viene fissato anche il relativo compenso a carico della TAV S.p.A.. Il limite di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio è fissato in lire 4.000.000.000 (quattro miliardi), comprensivo di ogni esigenza necessaria per il suo funzionamento.

Abu

[Handwritten signatures]

6. I componenti dell'Osservatorio non possono stabilire rapporti economici e giuridici con società od imprese coinvolti e/o interessate alla realizzazione delle opere relative al sistema alta velocità, ed a tal fine provvedono a rilasciare apposita dichiarazione di impegno all'atto di accettazione dell'incarico.

Vh-t-

7. Ciascun membro dell'Osservatorio potrà essere sostituito con provvedimento del Ministro dell'ambiente su indicazione del soggetto che lo ha designato.

Mu

8. Per questioni specifiche l'Osservatorio potrà consultare strutture specializzate, esperti, amministratori ed enti pubblici.

9. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono assunte all'unanimità dei presenti con l'intervento di almeno quattro membri. Nel caso non si raggiunga l'unanimità, e ciò possa recare pregiudizio al rispetto dei tempi indicati nell'allegato 1, ovvero su richiesta del rappresentante di una delle due regioni, il Presidente dell'Osservatorio rimette entro 30 giorni la questione al Ministro dell'ambiente per la sua risoluzione entro i successivi 30 giorni.

10. Qualora siano necessarie approvazioni o nulla osta ai sensi delle norme vigenti l'Osservatorio può collaborare con la TAV S.p.A. nei rapporti con gli enti competenti.

11. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7 la TAV S.p.A. provvede tramite Italferr SIS TAV S.p.A. a fornire ogni assistenza per garantire l'operatività dell'Osservatorio.

ARTICOLO 6

Informazione e partecipazione degli enti locali

1. Il Presidente dell'Osservatorio ambientale informa gli Enti locali territorialmente interessati sull'attività dell'Osservatorio stesso ed assicura la disponibilità e l'accessibilità della documentazione in proprio possesso.

Abu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARTICOLO 7
Supporto tecnico

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 12 del decreto legge 24 luglio 1995, n. 296 e dell'art. 11, comma 4, del D.P.R. 19 giugno 1987, n. 306 il Ministero dell'ambiente provvede alla costituzione di un'apposita struttura con funzioni di supporto tecnico e di segreteria dell'Osservatorio di cui al precedente articolo 5.

2. Tale struttura segue direttamente, nel territorio interessato dalla tratta ferroviaria Firenze-Bologna, l'avanzamento dei lavori secondo le direttive ed il programma di attività approvato dall'Osservatorio riferendo all'Osservatorio e al Ministro dell'ambiente sulla conformità dei lavori stessi al progetto approvato e a quanto determinato in attuazione del presente accordo.

3. Per l'espletamento del programma di cui al precedente comma 2 la TAV S.p.A. si impegna a concorrere nei modi di cui al precedente comma 1 o secondo quanto disposto dal Ministero dell'ambiente fino alla concorrenza di lire 7.500.000.000 (sette miliardi e cinquecento milioni).

4. Restando ferme le responsabilità di Italferr SIS TAV in ordine al ruolo, affidatogli da TAV S.p.A. di Alta Sorveglianza della fase realizzativa, FS S.p.A. e TAV S.p.A. si impegnano fin d'ora ad assicurare l'accesso ai cantieri secondo il programma di attività come sopra stabilito e comunque ogni volta che vi sia richiesta in tal senso da parte del Ministero dell'ambiente.

ARTICOLO 8
Efficacia dell'Accordo

1. Gli obblighi assunti dalle parti contraenti il presente Accordo, salvo per quanto attiene al funzionamento e all'attività dell'Osservatorio Ambientale di cui all'articolo 4, decorrono dal perfezionamento dell'Atto Integrativo da stipularsi tra FS S.p.A. e TAV S.p.A. per la tratta in oggetto, a norma della Convenzione stipulata in data 24 settembre 1991 attuativa dell'atto di Concessione n. AS/971 del 7 agosto 1991.

ARTICOLO 9
Durata dell'Accordo

1. La durata del presente Accordo è determinata fino al raggiungimento di uno dei due termini di cui ai successivi punti:

- a) al termine del periodo di monitoraggio ambientale di dodici mesi dalla fine del preesercizio;
- b) al trascorrere di anni dieci a far tempo dal primo giorno del mese successivo dalla stipula dell'Atto integrativo tra TAV S.p.A. e FS S.p.A..

2. Trascorso il periodo di cui sopra, senza che l'opera sia stata completata, l'Accordo dovrà essere rinnovato per un ulteriore periodo, mediante la stipula di un nuovo Accordo da sottoporre alle prescritte approvazioni di legge.

M
ViFi

ARTICOLO 10
Revisione degli accordi

1. Qualora l'Atto Integrativo, di cui all'art. 9, tra FS S.p.A. e TAV S.p.A., non venga stipulato entro tre anni dalla firma del presente Accordo, le Parti si obbligano a rivedere gli importi e le condizioni attualmente pattuite stipulando apposito Accordo Integrativo.

ARTICOLO 11
Norme applicabili

1. Il presente Accordo non comporta oneri di spesa né impegni di spesa o variazioni del Bilancio dello Stato.

2. Ad esso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Shh

Quattro

M

ARTICOLO 12

Norme finali

1. I seguenti allegati formano parte integrante del presente Accordo:

Allegato 1: Programma delle attività compreso il programma generale di cantierizzazione

Allegato 2: Descrizione degli interventi di tutela ambientale

Allegato 3: Monitoraggio ambientale

2. Il presente atto, composto di n. 13 (tredici) pagine dattiloscritte e redatto in sei originali viene sottoscritto dalle Parti come sopra costituite, che dichiarano di approvarlo.

3. Le parti dichiarano altresì di approvare espressamente la clausola di cui all'articolo 5, comma 9.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE



IL MINISTRO DEI TRASPORTI



per FERROVIE DELLO STATO S.p.A.

L'Amministratore Delegato



per TRENO ALTA VELOCITÀ' S.p.A.

L'Amministratore Delegato



per REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il Presidente



per REGIONE TOSCANA

Il Presidente

